

— condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Violazione di un termine ragionevole per adottare una decisione

i) Prescrizione del procedimento

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata decorso il termine di 4 anni stabilito per la prescrizione del procedimento, come previsto all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽¹⁾ del Consiglio. Parimenti, anche se si fosse verificata un'eventuale interruzione del termine di prescrizione del procedimento, il doppio del termine di prescrizione è stato superato senza che fosse emanata alcuna decisione, conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del citato regolamento. La decisione impugnata dovrà essere considerata illegittima e non suscettibile di esecuzione, poiché è prescritto il corrispondente diritto.

ii) Violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente considera che il fatto che la Commissione abbia lasciato trascorrere oltre 20 anni tra le irregolarità contestate e l'adozione della decisione impugnata ha comportato il mancato rispetto del principio della certezza del diritto. Tale principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea prevede che ogni persona abbia diritto a che le proprie questioni vengano trattate dalle istituzioni dell'Unione entro un termine ragionevole.

iii) Violazione dei diritti della difesa

La ricorrente considera che siano stati violati i suoi diritti della difesa, in quanto, tenuto conto che sono trascorsi oltre 20 anni tra le asserite irregolarità e l'adozione della decisione definitiva, la ricorrente è stata privata del diritto di presentare le proprie osservazioni in tempo utile, ossia, in un periodo in cui aveva ancora a disposizione i documenti che consentivano di giustificare le spese considerate non ammissibili dalla Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 5 luglio 2013 — M. G., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-383/13)

(2013/C 260/62)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: M. G., N. R.

Resistente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la violazione, ad opera di un organo amministrativo nazionale, del principio generale del rispetto dei diritti della difesa, sancito anche all'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾, con (l'adozione di) una decisione di proroga, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, comporti senz'altro e in ogni caso che il trattenimento amministrativo deve essere sospeso.
- 2) Se siffatto principio generale del rispetto dei diritti della difesa consenta una ponderazione di interessi, nella quale, oltre che della gravità della violazione di detto principio e degli interessi dello straniero in tal modo lesi, si tenga conto anche degli interessi dello Stato membro tutelati con la proroga del trattenimento.

⁽¹⁾ GU 2000, C 364, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 348, pag. 98.

Ricorso proposto il 5 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-386/13)

(2013/C 260/63)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, K. Herrmann e M. Patakia)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica di Cipro, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2009/28/CE ⁽¹⁾ sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE ⁽²⁾ e 2003/30/CE ⁽³⁾ o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva;

— condannare la Repubblica di Cipro, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, a versare una penalità dell'importo giornaliero di EUR 11 404,80 a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza della Corte;

— condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 riguarda la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e la modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (in prosieguo: la «direttiva 2009/28/CE»). Ai sensi del suo articolo 1, detta direttiva istituisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili. Fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.
- 2) Ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2009/28/CE gli Stati membri devono adottare le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 5 dicembre 2010 e comunicare alla Commissione le misure che adottano; tale comunicazione è parte integrante dell'obbligo di trasposizione delle direttive dell'UE nel diritto interno e dell'obbligo di leale cooperazione e ciò ha riscontro anche nell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
- 3) Sulla base della corrispondenza delle autorità cipriote e delle misure nazionali notificate, nel corso del procedimento precontenzioso e prima di decidere di proporre il presente ricorso, la Commissione ha constatato che la Repubblica di Cipro non ha adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il completo adeguamento del contesto giuridico nazionale alle disposizioni della direttiva 2009/28/CE e ha deciso di proporre un ricorso, ai sensi dell'articolo 258, in combinato disposto con l'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, diretto a far dichiarare alla Corte che la Repubblica di Cipro ha violato gli obblighi derivanti dall'articolo 27, paragrafo 1, della summenzionata direttiva.

Impugnazione proposta l'8 luglio 2013 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 maggio 2013, causa T-294/11, Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-391/13P)

(2013/C 260/64)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentante: I. Chalkias, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Accogliere il ricorso.
- Annullare la sentenza impugnata del Tribunale dell'Unione europea per i motivi qui di seguito dettagliatamente esposti.
- Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Con il primo motivo di impugnazione relativo al settore oleario, la Repubblica ellenica afferma che la sentenza impugnata sarebbe errata in diritto per aver effettuato una scorretta interpretazione e applicazione degli orientamenti contenuti, rispettivamente, nei documenti AGRI/VI/5330/1997, AGRI/17993/2000 e AGRI/61495/2002, dato che l'evidente miglioramento del sistema di controlli nel settore oleario per il periodo 2004-2005 rispetto al periodo 2003-2004 è stato qualificato come recidiva, inadempimento continuato e marcato deterioramento che giustificerebbe l'aumento della correzione per il periodo 2004/2005, mentre chiaramente non sussisterebbero motivi per incrementare la correzione dal 10 %, applicata per il periodo 2003/2004, al 15 % per il periodo 2004/2005 per recidiva, dato che si sarebbero avuti rilevanti miglioramenti (ulteriore aggiornamento del SIG-oleario, miglioramento dei controlli in loco e dei controlli incrociati per l'accertamento delle irregolarità e l'applicazione di sanzioni) che avrebbero rafforzato il sistema di controlli.
- Con il secondo motivo di impugnazione relativo al settore dei seminativi si lamenta che:

- 1) sussisterebbe una violazione del diritto dell'Unione e del principio di proporzionalità a causa di un'errata interpretazione e applicazione degli orientamenti, non più attuali, vigenti per le rettifiche forfettarie della vecchia PAC alla nuova PAC, poiché le percentuali delle rettifiche forfettarie si sarebbero basate su differenti regimi di controllo, e

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pagg. 16-62.

⁽²⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pagg. 33-40.

⁽³⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pagg. 42-46.